

EURORISPARMIO

PREVIDENZA COMPLEMENTARE FONDO PENSIONE APERTO

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 50. Istituito e gestito da Sella SGR S.p.A., appartenente al gruppo bancario Sella e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A.

ADESIONE SU BASE COLLETTIVA AD EURORISPARMIO FONDO PENSIONE APERTO ACCORDO PLURISOGGETTIVO

La _____ (qui di seguito, per brevità, Azienda),

P.IVA/Codice Fiscale _____, con sede in via _____

numero _____ cap _____ città _____ provincia _____ email _____

tel./Cellulare _____ legale rappresentante _____ referente amministrativo _____

e i lavoratori indicati nell'Allegato 1 del presente accordo,

- vista la disciplina in tema di previdenza complementare di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni (qui di seguito, per brevità, Decreto legislativo);
- preso atto che il Decreto legislativo prevede la possibilità di realizzare anche adesioni a fondi aperti su base collettiva in forza di accordi vincolanti per i soli lavoratori che li sottoscrivono;
- considerate le istanze dei lavoratori indicati nell'Allegato 1, che fa parte integrante del presente accordo da essi sottoscritto, di poter accedere ad una forma di previdenza complementare e la volontà dell'Azienda di assicurare a tutti i lavoratori trattamenti pensionistici complementari al sistema obbligatorio, in armonia a quanto disposto dal Decreto legislativo, e che per il comparto cui appartiene l'Azienda è stato istituito il Fondo negoziale ⁽¹⁾
- preso atto del Regolamento e della Nota Informativa del Fondo pensione aperto EURORISPARMIO promosso ed istituito da SELLA SGR SpA;

Tutto ciò premesso si conviene di istituire una forma di previdenza complementare per i lavoratori di cui al successivo art. 2 attraverso un'adesione collettiva al Fondo Pensione Aperto EURORISPARMIO istituito da SELLA SGR SpA (di seguito "Fondo") e

si stipula quanto segue

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente accordo.

ART. 2 – DESTINATARI

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dell'Azienda: dipendenti, collaboratori parasubordinati, amministratori di società di capitali e collaboratori a vario titolo; sono esclusi gli amministratori unici ed i soci di società di persone/ditte individuali.

I lavoratori che aderiranno al Fondo Pensione successivamente alla sottoscrizione del presente accordo saranno ricompresi nello stesso presente accordo a prescindere dalla formale compilazione sottoscrizione dell'Allegato 1, essendo a tal fine sufficiente, per fatti concludenti, la compilazione del modulo di adesione al Fondo Pensione con indicazione dell'adesione collettiva all'azienda firmataria del presente accordo plurisoggettivo.

ART. 3 – MODALITÀ DI ADESIONE AL FONDO PENSIONE

L'adesione al Fondo è libera e volontaria e dovrà avvenire mediante sottoscrizione del modulo di adesione, previa consegna dei documenti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

L'adesione avverrà a cura dei soggetti preposti alla raccolta delle adesioni da parte del soggetto istitutore del Fondo.

¹ Indicare N.A. qualora non applicabile

ART. 4 – CONFERIMENTO DEL TFR

Per i lavoratori dipendenti che maturano TFR, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Decreto legislativo le parti stabiliscono che la percentuale minima di TFR maturando da destinare al Fondo è fissata nella misura del 100%, salvo quanto previsto dal CCNL.

Il conferimento del TFR dei lavoratori al Fondo avverrà sulla base delle disposizioni di cui all'art. 8, c. 7 del Decreto legislativo, in forma esplicita.

Il conferimento del TFR avverrà secondo le modalità di cui al D.M. Lavoro 22 marzo 2018, utilizzando l'apposita modulistica con Modulo TFR 2 per i neoassunti ed in forma scritta libera per i lavoratori che hanno già effettuato una scelta in un precedente rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro si rende disponibile a valutare il versamento al Fondo, su richiesta dei lavoratori che ne facciano richiesta, in tutto o in parte del TFR accantonato in azienda, specificandone al Fondo la composizione in relazione ai periodi di maturazione ed alla rivalutazione.

ART. 5 – CONTRIBUZIONE

Per ogni lavoratore interessato che abbia aderito al Fondo e sottoscritto l'accordo è prevista una contribuzione determinata come segue, fermo restando l'eventuale minimo contributivo indicato dal CCNL applicabile al rapporto di lavoro:

- a. contributo minimo a carico del lavoratore nella misura del _____% retribuzione annua complessiva assunta a base per la determinazione del TFR ⁽²⁾
- b. contributo minimo a carico dell'azienda nella misura del _____% retribuzione annua complessiva assunta a base per la determinazione del TFR. Tale contributo spetta a patto che il lavoratore versi almeno la contribuzione minima di cui alla lett. a).

Il lavoratore dipendente ha comunque la facoltà di contribuire con il solo conferimento del TFR ai sensi dell'art. 8, comma 10 del Decreto legislativo.

Resta ferma la facoltà del datore di lavoro e del lavoratore di contribuire al Fondo anche in misura superiore a quanto previsto alla lett. a) e b) del presente articolo.

Il lavoratore potrà comunicare all'Ufficio Risorse Umane dell'Azienda la variazione della contribuzione a proprio carico e della percentuale di TFR maturando da versare al Fondo, nel rispetto di quanto previsto all'art. 4.

ART. 6 – MODALITÀ DEI VERSAMENTI

La contribuzione, a far tempo dal mese di adesione, avverrà a partire dal mese successivo alla data di adesione, con la periodicità almeno pari a quella prevista dall'eventuale CCNL, mediante trattenuta sulla retribuzione e comunicazione al Fondo degli importi distinti per ogni lavoratore di cui agli artt. 4 e 5.

Il datore di lavoro si rende disponibile ad effettuare versamenti una tantum a carico del lavoratore mediante trattenuta in busta paga.

ART. 7 – MANCATA ADESIONE

La mancata adesione non comporterà il riconoscimento sotto altra forma di quanto dovuto dall'Azienda sulla base del presente accordo.

ART. 8 – PRESTAZIONE, RITA, RISCATTO, TRASFERIMENTO, ANTICIPAZIONE

Per quanto riguarda l'erogazione delle prestazioni, della RITA, delle anticipazioni, dei riscatti ⁽³⁾ e il trasferimento della posizione individuale si rimanda alle disposizioni del Decreto e del Regolamento del Fondo, che trovano integrale applicazione.

ART. 9 – DURATA

Il presente accordo ha decorrenza immediata. Entrambi le parti hanno facoltà di recedere dall'accordo con un preavviso di almeno n. 6 mesi.

ART. 10 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle disposizioni del Decreto legislativo e del Regolamento del Fondo, che trovano integrale applicazione.

Eventuali modifiche introdotte a seguito di disposizioni normative e/o deliberazioni degli Organi di Vigilanza si intendono automaticamente recepite.

Qualora nell'ambito della presente adesione collettiva si raggiungano oltre 500 aderenti al Fondo, il datore di lavoro ed i lavoratori aderenti potranno indicare un proprio rappresentante in seno all'Organismo di Rappresentanza del Fondo

ART. 11 – ALLEGATI

Allegato 1 – Firme dei lavoratori che sottoscrivono l'accordo

Allegato 2 – Regolamento e Nota Informativa in vigore

Data

L'Azienda (Timbro Azienda, Cognome Nome e firma del Legale Rappresentante)

Spazio riservato al Soggetto che riceve l'accordo:

Collocatore _____ Cod.Succursale _____ Cod.Consulente _____

² Tale contribuzione potrà essere sospesa dai lavoratori interessati, fermo restando l'obbligo di versamento del TFR maturando al Fondo, nel rispetto di quanto previsto all'art. 4.

³ All'atto della cessazione del rapporto con l'Azienda senza che siano maturati i requisiti previsti per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche, il lavoratore potrà anche chiedere il riscatto dell'intera posizione maturata, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto legislativo.

